



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-42 R STORIA

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	3
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 PROVA FINALE.....	5

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

<p>a. Conoscenze richieste per l'accesso</p> <p>Per essere ammessi al corso di laurea in Storia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.</p> <p>Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buona cultura generale; - capacità logiche e di ragionamento; - capacità di leggere, comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana); - buona capacità di espressione in lingua italiana. <p>Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.</p> <p>Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.</p> <p>Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.</p>
<p>b. Modalità di ammissione</p> <p>Lo/la Studente/tessa deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso (test di ammissione) indicata nel Bando per l'iscrizione al Corso di Laurea in Storia. Lo/la studente/tessa che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato dal bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA, da soddisfare entro il primo anno di corso.</p> <p>Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste in un corso di recupero, a frequenza obbligatoria, focalizzato sulle lacune emerse dal test.</p> <p>L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica (prova scritta al termine del corso di recupero).</p> <p>L'obbligo formativo aggiuntivo si intenderà comunque assolto nel caso in cui si siano superate tutte le attività formative del primo anno di corso entro la conclusione del primo anno di corso.</p>

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

<p>↓ Parte testuale del regolamento</p> <p>È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.</p> <p>I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.</p> <p>Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.</p>
--

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

<p>Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.</p> <p>Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.</p>

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previste dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede la possibilità di svolgere un tirocinio.

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale deve essere fondata su un'attività di indagine e sintesi che dimostri la conoscenza degli argomenti e delle metodologie acquisite nel Corso di studio, nonché la capacità di operare in modo autonomo.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della laurea, lo/la studente/tessa deve superare una prova finale pubblica, in forma scritta e orale, con supporti di tipo cartaceo, digitale, audiovisivo, multimediale e altro, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio.

La prova finale sarà assegnata di norma in una disciplina che sia stata inserita dallo/la studente/tessa nel piano degli studi; lo/la studente/tessa può comunque far domanda al Consiglio di Corso per l'assegnazione di una disciplina esterna al piano di studi, purché coerente con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici della laurea. Tale domanda non è necessaria qualora la disciplina in cui lo/la studente/tessa desidera laurearsi sia presente nel piano didattico del Corso di Laurea.

La prova finale consiste in un elaborato ed è valutato da una sottocommissione. Almeno due componenti della sottocommissione devono essere docenti strutturati. La sottocommissione composta da tre docenti, fra cui obbligatoriamente il relatore. La composizione delle sottocommissioni viene resa pubblica assieme alla data della discussione degli elaborati.

Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa.

In sede di discussione, le sottocommissioni esprimeranno una valutazione scritta su ogni elaborato, assunta all'unanimità.

In sede di proclamazione, la commissione per la prova finale prenderà atto della valutazione delle sottocommissioni e assegnerà il voto finale tenendo conto del parere della sottocommissione e secondo i criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio. In sede di proclamazione la commissione per la prova finale dichiarerà pubblicamente l'esito della prova.

L'elaborato finale consiste nella redazione scritta di un elaborato di media dimensione – orientativamente tra le 30 e le 50 cartelle –, redatto secondo le norme riportate di seguito, svolto sotto la guida di uno o più docenti di una disciplina e su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso, e nella sua discussione pubblica con una sottocommissione.

L'elaborato finale può essere redatto anche in lingue diverse dall'italiano, previo accordo con il docente o i docenti che seguono lo studente nella preparazione.

L'elaborato finale deve essere corredato da un apparato di note a piè di pagina per i riferimenti alle fonti primarie e secondarie richiamati nel testo principale, e da una bibliografia (comprensiva dell'indicazione delle fonti primarie e di quelle secondarie) in chiusura.

L'elaborato finale impegna lo/la studente /tessa per almeno un mese e mezzo di lavoro a tempo pieno (corrispondente a 6 cfu) e può assumere una delle seguenti tipologie, in coerenza con il progetto formativo del corso:

1. approfondita definizione e discussione di un problema storico circoscritto;
2. attività di trascrizione, edizione e commento scientifico di una o più fonti storiche originali,
3. formulazione articolata di proposte per un uso didattico o per una presentazione divulgativa di documenti o di casi e problemi di rilevanza storica;
4. articolazione dettagliata di un organico progetto di ricerca storico, con individuazione sia dello stato della ricerca sia delle possibili linee di sviluppo in relazione alle fonti a disposizione e alla metodologia utilizzabile;
5. rassegna storiografica e argomentata relativa a un problema circoscritto;
6. Schedatura scientifica di fonti e documenti di interesse storico secondo le forme canoniche della disciplina.

Lo/la studente/tessa dovrà presentare una copia dell'elaborato a ciascun componente della sottocommissione di laurea per via informatica.

In sede di discussione, le sottocommissioni esprimeranno una valutazione scritta su ogni elaborato, assunta all'unanimità. In sede di valutazione dell'esame di laurea, la commissione per la prova finale prenderà atto della valutazione delle sottocommissioni e assegnerà il voto finale tenendo conto del parere della sottocommissione e secondo i criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio. In sede di proclamazione la commissione per la prova finale dichiarerà pubblicamente l'esito della prova.

Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea e criteri della prova finale

Il punteggio attribuibile alla prova finale per la definizione del voto di laurea segue la seguente gradazione, accompagnato dalla indicazione di valore:

- 4 punti (eccellente)*
- 3 punti (ottimo)
- 2 punti (buono)
- 1 punto (discreto)
- 0 punti (sufficiente)

* solo se in presenza dei requisiti seguenti: laureandi e laureande in corso, che hanno conseguito almeno 3 lodi, in presenza di un elaborato di buon livello metodologico e formale e di valida discussione. Il voto finale spetta comunque alla commissione per la prova finale

Per quanto riguarda la lode, l'attribuzione resta a discrezione della commissione di laurea, che la conferisce all'unanimità.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.